

Il Presidente della Repubblica e la mancata elezione parlamentare dei giudici costituzionali

di Emanuele Rossi*
(20 novembre 2001)

Le brevi considerazioni che svolgerò in questo intervento possono riassumersi in un sillogismo: al Presidente della Repubblica spetta il compito di garantire il rispetto della Costituzione ad opera degli organi costituzionali; un organo costituzionale non adempie ad un obbligo costituzionale; quindi il Presidente della Repubblica deve intervenire, con gli strumenti a sua disposizione, per far rispettare la Costituzione.

Il sillogismo così espresso si deve applicare alla vicenda della (finora mancata) elezione dei giudici costituzionali ad opera del Parlamento in seduta comune. Sta ormai per scadere un anno dalla data in cui due giudici costituzionali di nomina parlamentare (i professori Cesare Mirabelli e Francesco Guizzi) hanno terminato il loro mandato novennale (avendo prestato giuramento in data 21 novembre 1991 essi sono decaduti dalla carica il 21 novembre 2000). Fino ad oggi il Parlamento non ha ancora provveduto all'elezione dei successori, malgrado che la legge costituzionale n. 2/1967 stabilisca che "in caso di vacanza a qualsiasi casa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa" (art. 5 comma 2). Tale stato di fatto costringe da un anno la Corte costituzionale ad operare a ranghi ridotti (13 giudici anziché 15), con tre soli giudici (sui cinque previsti) di nomina parlamentare. Due su quindici significa il 13,3%: se la stessa percentuale si applicasse al Parlamento (ad esempio) significherebbe 84 deputati in meno alla Camera e 42 senatori al Senato. Si tenga conto altresì che il prossimo 4 dicembre scade un altro giudice (di nomina della Corte di cassazione: il prof. Fernando Santosuoso) e nel prossimo mese di luglio 2002 scadrà l'avv. Massimo Vari, eletto dalla Corte dei conti: se anche questi due collegi non eleggessero i successori si arriverebbe alla soglia limite di undici giudici al di sotto dei quali la Corte non potrebbe più operare (ex art. 16, comma 2, della legge n. 87/1953).

Di tale situazione la responsabilità maggiore ricade, evidentemente, sul Parlamento stesso e sul suo Presidente (il Presidente della Camera): anche infatti tenendo conto che in questo anno di inerzia vi è stato lo scioglimento delle Camere e la loro rinnovazione, ciò non avrebbe potuto impedire né al Parlamento precedente (sciolto l'8 marzo 2001), né a quello attuale (insediato il 30 maggio 2001) di procedere all'elezione richiesta. Né può consolare il fatto che tale responsabilità debba essere ripartita tra i due Parlamenti (e i due Presidenti) precedente e successivo alle suddette elezioni, peraltro espressioni di maggioranze diverse.

E proprio in relazione alla persistente inerzia del Parlamento in seduta comune sfuggono - se ve ne sono - i motivi di opportunità politica e/o istituzionale in base ai quali il Presidente della Repubblica non abbia fino ad oggi ritenuto di intervenire, quando, invece, sarebbe suo dovere farlo, nello svolgimento del suo ruolo di garante della Costituzione.

In quale modo dunque avrebbe potuto o dovrebbe intervenire il Presidente della Repubblica? Credo che due strade potrebbero essere seguite.

La prima è quella di un messaggio alle Camere, ai sensi dell'art. 87 comma 2 della Costituzione. E' la strada che fu seguita dal Presidente Cossiga nel 1991, quando il Parlamento si trovò in una situazione identica all'attuale: in quell'occasione il Presidente della Repubblica, con un messaggio inviato alle Camere, pose il problema "se l'attività delle Camere rispondeva in modo puntuale alle esigenze di piena rappresentatività e di corretto funzionamento del sistema costituzionale", paventando un possibile scioglimento anticipato delle Camere in quanto la loro incapacità decisionale rischiava di bloccare l'attività della Corte. I risultati non tardarono, in quell'occasione, a manifestarsi: il Presidente della Camera (e del Parlamento in seduta comune) dichiarò di essere pronto a tenere ben tre votazioni consecutive nello stesso giorno: cosa che peraltro non fu necessaria in quanto nella prima votazione furono eletti i due giudici costituzionali che andarono così ad integrare il collegio.

L'altra possibile strada, se non si vuole giungere ad un atto formale, potrebbe essere quella di una dichiarazione nell'ambito del cosiddetto potere di esternazione presidenziale (potere di cui l'attuale Presidente, in linea con i suoi predecessori, continua a fare significativo uso): questo potrebbe avere anche il carattere di un primo "richiamo" che, se non desse esito concreto, potrebbe successivamente dar luogo ad una formalizzazione mediante messaggio.

Al di là delle strade che potrebbero essere seguite, non può non suscitare qualche motivo di stupore che il

Presidente della Repubblica, che pure in altre occasioni ha saputo mostrare tanta attenzione e sensibilità per una corretta e fedele applicazione della Costituzione, non abbia fino ad ora ritenuto di intervenire, specie tenendo conto che il prestigio e la fiducia di cui gode presso tutte le forze politiche fa ritenere probabile che una sua presa di posizione possa contribuire in maniera decisiva a sbloccare la situazione denunciata.

* p.s. di Diritto costituzionale - Scuola superiore Sant'Anna di Pisa - erossi@sssup.it

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali

